

La presente copia fotostatica è conforme al documento originale acquisito agli atti di questo Ufficio e registrato il 14/09/2022 al n° 354 Serie 3 - Liquidati e presente  
(Euro \_\_\_\_\_)  
Versati il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO  
dott.ssa Maria Dominica



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO  
AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.Lgs. 117/2012

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)  
SALAAM RAGAZZI DELL'OLIVO COMITATO DI TRIESTE



14/08/2022  
35443  
IL FUNZIONARIO  
ELESSA KATIA DIMINICH

## STATUTO

### Art. 1 Natura giuridica

L'Organizzazione di volontariato non riconosciuta denominata "ODV Salaam Ragazzi dell'Olivio Comitato di Trieste", di seguito indicata come "Comitato" o "Comitato Salaam", decide, come consente l'art. 12 dello Statuto dell'Associazione Italiana "Salaam Ragazzi dell'Olivio", di dotarsi di un proprio statuto, integrativo di quello nazionale, allo scopo di regolamentare la propria attività.

Il Comitato Salaam si ispira, oltre che ai contenuti dello statuto nazionale, ai principi del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

I contenuti e la struttura del Comitato Salaam sono democratici, basati su principi solidaristici e trasparenti, consentendo l'effettiva partecipazione dagli aderenti alla vita e alle attività del Comitato, che inoltre non ha scopo di lucro e si fonda esclusivamente sull'impegno gratuito, spontaneo e disinteressato degli aderenti.

### Art. 2 Sede legale, finalità e oggetto sociale

a) Il Comitato Salaam, con Sede legale nel comune di Trieste, ha riferimento territoriale, ma non esclusivo. Opera dando continuità e valorizzazione al patrimonio culturale e all'esperienza dell'omonima associazione, cui si ispira per finalità e orientamenti generali.

Il Comitato Salaam finalizza la propria attività alla solidarietà internazionale a favore dell'infanzia e del popolo palestinese, cui sono negati i diritti fondamentali: all'educazione, al gioco, alla famiglia, alla casa, alla salute, alla sicurezza, alla vita. Promuove iniziative di solidarietà, a livello culturale, sociale, educativo, politico ed economico, anche attraverso la promozione di una cultura di genere, con la popolazione palestinese, affinché possa vivere libera e in pace nella propria terra ed esprimere pienamente ogni suo diritto. A tale scopo il Comitato favorisce l'assunzione di responsabilità e il coinvolgimento diretto e attivo dei cittadini italiani, con un'attenzione particolare ai ragazzi e ai giovani. Pertanto, l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

b) Il Comitato Salaam opera con azioni concrete in Italia e in Palestina per contribuire al raggiungimento della pace in Medio Oriente:

- per la liberazione dei Territori Palestinesi Occupati
- per la costituzione dello Stato palestinese e per la convivenza di due popoli in due stati sovrani
- per l'autodeterminazione del popolo palestinese nella libertà e nella democrazia.

c) Il Comitato Salaam opera in assoluta autonomia rispetto alle parti in conflitto; rifiuta la logica di schieramenti contrapposti, anche se non può non riconoscerne l'esistenza; non opera "contro" ma "per": per l'affermazione del dialogo tra diversi e per il superamento dei conflitti nel riconoscimento e nel rispetto reciproco.

d) il Comitato Salaam opera per:

- sostenere, anche economicamente, le possibilità di vita del popolo palestinese nella propria terra, stimolare nuova attenzione e solidarietà, promuovendo anche l'incontro tra italiani e palestinesi, favorire la conoscenza delle condizioni di vita e delle necessità dell'infanzia, delle donne, delle famiglie, delle strutture educative, sociali e culturali dell'intero popolo palestinese;
- favorire l'informazione su ciò che accade effettivamente in Palestina, anche attraverso testimonianze di cittadini israeliani;
- educare alla pace e ai diritti umani le nostre giovani generazioni.

L'attività si esprime attraverso: la promozione di affidi a distanza di bambine, bambini e famiglie palestinesi, i gemellaggi fra comunità, scuole e associazioni, la raccolta di fondi finalizzata al sostegno di progetti di natura sociale, educativa, formativa ed economica, la proposta di percorsi formativi di educazione interculturale per le scuole italiane di ogni ordine e grado e iniziative a carattere divulgativo e di approfondimento sulla storia, la cultura e le

condizioni di vita del popolo palestinese.

Il Comitato Salaam potrà anche, coerentemente con le proprie finalità e valutando caso per caso, aderire a progetti e iniziative promosse da altri soggetti della società civile e delle istituzioni.

Tali attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c.1 del D.lgs.117/17:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al richiamato articolo 5 del D. Lgs 117/17;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11.8.2014, n.125 e succ. modifiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.8.2016, n.166 e succ. modifiche, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, delle non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del D.lgs. n.117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dell'Organo di Amministrazione.

### **Art. 3 □ Soci**

1) Possono far parte del Comitato Salaam tutti coloro che, cittadini italiani e stranieri, accettando il presente Statuto, dichiarino con atto formale la loro adesione.

2) È ammessa l'adesione di enti e soggetti organizzati esterni sia legalmente riconosciuti, sia liberamente costituiti (aventi scopi non in contrasto con quelli del Comitato), i quali designano un loro rappresentante a far parte dell'Assemblea. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

3) La domanda di adesione va presentata all'Organo di amministrazione menzionando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono e professione.

4) L'adesione cessa in caso di decesso o scioglimento se si tratta di ente o soggetto organizzato. Cessa altresì in caso di mancato pagamento della quota associativa.

5) L'Organo di Amministrazione può dichiarare l'esclusione di un socio dal Comitato per gravi motivi e quando l'aderente assume comportamenti contrari alle finalità del presente Statuto.

6) Il numero degli associati in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

### **Art. 4 □ Doveri dei Soci**

1) I soci hanno parità di diritti e doveri.

2) L'adesione si fonda, oltre che sull'accettazione del presente Statuto, su lealtà, onestà, impegno al rispetto della convivenza democratica, sia nei rapporti personali che nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita del Comitato Salaam.

3) I soci si impegnano al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.

4) Le prestazioni e le attività dei soci sono rese a titolo esclusivamente volontario e gratuito salvo il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate.

5) Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati stessi o delle persone aderenti agli enti associati.

### **Art. 5 □ Diritti dei Soci**

1) I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Comitato, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti lo stesso e di eleggere ed essere eletti negli Organismi del Comitato. In caso di associati minorenni, l'esercizio del diritto di voto deve ritenersi attribuito ex lege ai sensi

- dell'articolo 320 del Codice civile agli esercenti la responsabilità genitoriale.
- 2) I soci hanno diritto di essere informati sui programmi del Comitato, di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e di esercitare il controllo sull'attività.
  - 3) I soci hanno diritto di esaminare i libri associativi (libro dei soci, registro dei volontari, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione) per presa visione diretta presso la sede dal Comitato.
  - 4) In qualsiasi momento il socio può recedere dal Comitato con atto scritto da trasmettere all'Organo di Amministrazione.
  - 5) Il socio dichiarato escluso ha facoltà di ricorrere all'Assemblea che delibererà in merito.

#### **Art. 5 Bis □ Volontari**

- 1) Il Comitato può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 2) I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono per il tramite del Comitato, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 3) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 4) L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 5) Ai volontari possono essere rimborsate dal Comitato soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.
- 6) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Comitato.
- 7) Il Comitato deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6 □ Organi del Comitato**

Sono organi del Comitato Salaam: l'Assemblea dei soci; l'Organo di amministrazione, il Presidente.

Ai componenti di tutti gli organi del Comitato non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 7 □ Assemblea**

- a) Il Comitato ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
- b) Partecipano all'Assemblea tutti i soci che alla data di convocazione della stessa siano in regola con il pagamento della quota associativa annua. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata dal Presidente tramite avviso scritto, da inviare ad ogni socio almeno otto giorni prima della convocazione, con indicazione della data, dell'ora e dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato, per i soci che ne danno disponibilità, anche tramite fax o posta elettronica.
- c) L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, di norma entro il 30 aprile. Essa approva il bilancio consuntivo e preventivo ed il programma annuale, delibera la misura della quota associativa annuale, decide le modalità elettive dell'Organo di amministrazione e il numero di soci che ne dovranno far parte ed elegge l'eventuale commissione elettorale.
- d) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza degli stessi.
- e) È ammessa la delega al voto nella misura massima di due deleghe a socio. Anche i deleganti devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annua. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta un quinto dei soci presenti. Le votazioni concernenti le persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
- f) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, è indispensabile il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.

g) L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Approva il bilancio di esercizio.
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs.117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- Delibera sull'esclusione degli associati.
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21, c. 2 del C.C.).
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.

#### **Art. 8 □ Organo di amministrazione**

a) L'Organo di amministrazione, composto da un minimo di cinque soci e un massimo di nove soci, viene eletto dai soci secondo le modalità approvate dall'Assemblea. I membri dell'Organo di amministrazione sono scelti tra i soci, restano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli enti associati); si applica l'art.2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

b) Nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti: il Presidente del Comitato, il Vicepresidente, il Segretario-tesoriere.

c) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, lo sostituisce assumendone le mansioni.

d) Il Segretario-tesoriere cura gli aspetti amministrativo-contabili dell'Associazione, redige i verbali delle sedute, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

e) L'Organo di amministrazione esegue il mandato deliberato dall'Assemblea, redige i bilanci, stipula gli atti inerenti all'attività sociale, cura la gestione dei fondi del Comitato, delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, fornendo in quest'ultimo caso adeguata motivazione, decide le modalità di partecipazione del Comitato alla attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, compatibilmente con i principi ispiratori del presente Statuto.

f) L'Organo di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del presidente e gli amministratori sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

g) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 9 □ Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e il potere di firma, convoca e presiede l'Organo di Amministrazione. In caso di impedimento verrà sostituito dal Vicepresidente.

#### **Art. 10 □ Patrimonio sociale e bilancio**

Il patrimonio sociale è indivisibile e il Comitato Salaam trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative
- Contributi degli aderenti
- Contributi di privati
- Con tributi di enti pubblici ed organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività progettuali

- Donazioni e lasciti testamentari
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea e dall'Organo di amministrazione, in forma trasparente e con l'obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate i documenti contabili.

Il patrimonio del Comitato - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Comitato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Comitato deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13, c. 1 - 2 e dall'art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Bilancio di previsione e conto consuntivo devono essere depositati presso la Sede del Comitato, per la consultazione da parte dei soci, almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

#### **Art. 11 □ Scioglimento del Comitato**


La decisione motivata di scioglimento del Comitato deve esser presa, in Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, da almeno tre quarti dei presenti. Tale Assemblea è valida se convocata con invito scritto personale a tutti i soci.

In caso di scioglimento del Comitato, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **Art. 12 □ Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, decide l'Assemblea ai sensi del Codice civile, delle leggi vigenti e del Decreto legislativo 3.7.2017, n. 117.

Segretaria  
Marta Cossettini



Presidente  
Lorella Bucci